
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 36/2023 - n. 42 del 03/03/2025

Oggetto: Integrazione del servizio di stampa del nuovo Codice Deontologico delle professioni infermieristiche;

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ACQUISTI

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 38 del 17.02.2025 è stato affidato al fornitore GEMMAGRAF 2007 SRL il servizio di stampa del nuovo Codice Deontologico delle professioni infermieristiche, che verrà distribuito a tutti i partecipanti al 3° Congresso Nazionale FNOPI appartenenti alla categoria infermieristica;

RILEVATO che seguito della presa visione e della verifica della correttezza del materiale prodotto dal fornitore, è stato rilevato un errore materiale, non imputabile al fornitore, all'interno del testo del documento oggetto della fornitura;

PRESO ATTO che al fine di garantire la correttezza formale del contenuto del Codice Deontologico, che dovrà essere distribuito, si ravvisa la necessità da parte della Federazione di provvedere ad una nuova stampa della parte del documento recante l'errore materiale rilevato;

CONSIDERATO l'esiguo valore dell'appalto, non si ravvisa un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del d.lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 17, co. 1, del D. Lgs. 36/2023, ai sensi del quale *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento che individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO, l'art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere per affidamenti di servizi e forniture di *“importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

VISTO l'art. 25 co. 2 del D.lgs. 36/2023, il quale dispone che *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici...”*

VISTO, il comunicato del Presidente ANAC del 10.01.2024 circa *“Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro”*, che prevede, per i suddetti affidamenti, la possibilità di

assolvere agli obblighi di digitalizzazione mediante la piattaforma web di ANAC, fino al 30.09.2024, prorogata al 30.06.2025 con comunicato del Presidente ANAC del 18.12.2024;

ACCERTATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000;

PRESO ATTO che l'affidamento di che trattasi, in considerazione dell'esiguo valore economico, rientra nelle casistiche previste dal comma 6, art. 49 del D.Lgs 36/21023, pertanto può ritenersi applicabile la deroga al "principio di rotazione";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia, ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

CONSIDERATO che l'operatore economico GEMMAGRAF 2007 SRL, P.IVA 09336431003 con sede in via Tor de schiavi, 227 – 00171 Roma (RM), contattato per le vie brevi, si è reso disponibile a fornire il servizio di stampa a correzione dell'errore materiale riscontrato, proponendo un preventivo di spesa pari ad € 646,60, di cui € 530,00 di imponibile e € 116,60 di IVA;

RITENUTO congruo il preventivo succitato per la tipologia di servizio da effettuare e valutata altresì l'adequatezza dell'offerta in oggetto;

DATO ATTO che:

- gli oneri per la copertura economica del contratto derivante dalla presente procedura, acquisito il parere favorevole da parte del Responsabile dell'Ufficio di Tesoreria, trovano copertura nell'impegno assunto con il presente atto sul Capitolo 1.4.2.0 CANCELLERIA E STAMPATI del corrente esercizio finanziario, che dispone della necessaria capacità;
- sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
- non sussistono, da parte del Responsabile dell'Ufficio e del Dirigente, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti delle Società su indicate, tali da comportare l'obbligo di astensione prescritto dalla normativa vigente;
- la conclusione dell'affidamento, sarà subordinato alla ricezione da parte della ditta in parola delle dichiarazioni attestanti la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (di cui agli artt. 94, 95 e 96 del D. Lgs. 36/2023);

DATO ATTO che il CIG sarà acquisito successivamente, nelle modalità previste dalla normativa vigente;

PROPONE

- di approvare il preventivo di spesa in premessa per l'importo complessivo di € 646,60 IVA inclusa;

- di impegnare la somma di € 646,60, sul Capitolo 1.4.2.0 CANCELLERIA E STAMPATI del bilancio di previsione della FNOPI per l'esercizio finanziario 2025 che dispone della necessaria capacità;
- di prendere atto che non sussistono rischi da interferenze e che pertanto i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
- di dare atto che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di appalto di valore inferiore a 140.000 euro;
- di affidare il servizio in parola, ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per l'importo complessivo di € 5.038,60 IVA inclusa, alla ditta GEMMAGRAF 2007 SRL, P.IVA 09336431003 con sede in via Tor de schiavi, 227 – 00171 Roma (RM);
- di dare atto che il CIG sarà acquisito successivamente nelle modalità previste dalla normativa vigente;

IL DIRETTORE DELLA FNOPI

VISTA E CONDIVISA la proposta del Responsabile dell'Ufficio Acquisti;

VISTO il D. Lgs. C.p.S. 13/09/1946 n. 233 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 221/50 e successive modifiche integrazioni;

VISTA la Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.lgs. 36/2023, c.d. "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii;

VISTA la determina dirigenziale n. 38 del 17.02.2025;

VISTA la delibera del Comitato Centrale n. 143 del 20.11.2024, che approva il bilancio di previsione 2025;

VISTO il verbale n. 221 (5/24) dell'assemblea ordinaria del 13.12.2024 che riporta l'approvazione del bilancio di previsione 2025 da parte del Consiglio Nazionale;

VISTA, la delibera del Comitato Centrale n 157 del 23.12.2024, che attribuisce al Direttore FNOPI il potere di spesa per l'acquisto dei beni e dei servizi necessari per l'attività ordinaria dell'Ente;

RITENUTO per quanto in premessa, in relazione alle attestazioni riscontrate, di procedere all'affidamento del servizio in parola;

DETERMINA

- di **approvare** il preventivo di spesa in premessa per l'importo complessivo di € 646,60 IVA inclusa;
- di **impegnare** la somma di € 646,60 sul Capitolo 1.4.2.0 – CANCELLERIA E STAMPATI del bilancio di previsione della FNOPI per l'esercizio finanziario 2025 che dispone della necessaria capacità;
- di **dare atto** che non sussistono rischi da interferenze e che pertanto i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
- di **dare atto** che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di appalto di valore inferiore a 140.000 euro;

-
- di **nominare** Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 5 della L. n. 241/1990, il dott. Velio Pazzagli;
 - di **affidare** il servizio in parola, ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per l'importo complessivo di € 646,60 IVA inclusa, alla ditta GEMMAGRAF 2007 SRL, P.IVA 09336431003 con sede in via Tor de schiavi, 227 – 00171 Roma (RM);
 - di **autorizzare** il RUP ad acquisire il CIG nelle modalità previste dalla normativa vigente;
 - di **trasmettere** la presente determinazione all'Ufficio di Tesoreria per i successivi adempimenti di competenza.
 - di **disporre**, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023;

Il Direttore

Dott.ssa Stefania Gastaldi

